

# CODICE CIVILE

DEL

## REGNO D'ITALIA



TORINO

STAMPERIA REALE

1865.

~~VI. 6237~~

Harvard College Library,  
22 May, 1890.  
From the Library of  
PROF. E. W. GURNEY.

Ital 82.49  
✓

# VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Vista la legge del 2 aprile 1865, n.° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863 con le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli, e con le modificazioni riconosciute necessarie a norma dell'art. 2 della stessa legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Il Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, sono approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a cominciare dal 1.° gennaio 1866.

### Art. 2.

Un esemplare del detto Codice stampato nella Tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato

IV

dal Nostro Guardasigilli, servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno.

**Art. 3.**

La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 giugno 1865.

**VITTORIO EMANUELE**

*Registrato alla Corte dei conti  
addì 30 giugno 1865  
Reg.º 33 Atti del Governo a c. 45.  
AYRES.*

*(Luogo del Sigillo).*

V. Il Guardasigilli  
VACCA.

G. VACCA.



## DISPOSIZIONI

### SULLA PUBBLICAZIONE, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE

---

#### Art. 1.

Le leggi promulgate dal re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimo quinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annunzio di tale inserzione nella gazzetta ufficiale del regno.

#### Art. 2.

La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

#### Art. 3.

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe: ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto.

Art. 4.

Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

Art. 5.

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Art. 6.

Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono.

Art. 7.

I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano.

I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati.

Art. 8.

Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura

dei diritti successorii, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino.

Art. 9.

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà de' disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.

La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà.

Art. 10.

La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio.

I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto.

Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione.

Art. 11.

Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno.

Art. 12.

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume

# CODICE CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

---

LIBRO PRIMO.

DELLE PERSONE

---

TITOLO I.

DELLA CITTADINANZA E DEL GODIMENTO  
DEI DIRITTI CIVILI.

1. Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

3. Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

4. È cittadino il figlio di padre cittadino.

1



5. Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

6. Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino.

7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

**TITOLO I. Della cittadinanza e del godimento dei diritti civili. 3**

**8.** È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6.

**9.** La donna straniera che si marita a un cittadino, acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

**10.** La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5.

**11. La cittadinanza si perde**

1.° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2.° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3.° Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

**12. La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.**

**13. Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè**

1.° Rientri nel regno con permissione speciale del governo;

2.° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

3.° Dichiarì davanti l'uffiziale dello stato ci-



vile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

**14.** La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel regno o vi rientri, e dichiararsi in ambidue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

**15.** L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

## TITOLO II.

### DEL DOMICILIO CIVILE E DELLA RESIDENZA.

**16.** Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

**17.** Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui

si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgano a dimostrarla.

**18.** La moglie che non sia legalmente separata, ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

**19.** Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

### TITOLO III.

#### DEGLI ASSENTI

---

#### CAPO I.

##### DELLA PRESUNZIONE DI ASSENZA E DE' SUOI EFFETTI.

**20.** La persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senza che se ne abbiano notizie, si presume assente.

**21.** Finchè l'assenza è soltanto presunta, il tribunale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, se non vi è alcun procuratore, può, sull'istanza degli interessati o degli eredi presunti o del ministero pubblico, nominare chi rappresenti

l'assente in giudizio, o nella formazione degli inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli sia interessato, e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla conservazione del suo patrimonio.

Se vi è un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

## CAPO II.

### DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

22. Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contraddittorio i testamentari, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata.

23. Il tribunale, se la domanda è ammissibile, ordinerà che siano assunte informazioni.

Questo provvedimento sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e notificato alle persone in contraddittorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell'assente.

Un estratto del provvedimento sarà pure pubblicato due volte, coll'intervallo di un mese, nel giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno.

24. Assunte le informazioni e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla domanda di dichiarazione dell'assenza.

25. La sentenza che dichiara l'assenza, sarà notificata e pubblicata a norma dell'articolo 23.

### CAPO III.

#### DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA.

#### SEZIONE I.

##### *Della immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.*

26. Trascorsi sei mesi dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

Gli eredi testamentari dell'assente in contraddittorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentari quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero i rispettivi loro eredi possono domandare al tribunale la immissione nel possesso temporaneo dei beni.

I legatari, i donatari e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in



contraddittorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti.

Tuttavia nè gli eredi nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentare da determinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

27. Qualora alcuno dei presunti eredi od aventi diritto sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare quelle altre cautele che stimerà convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alla qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

28. L'immissione nel possesso temporaneo attribuisce a coloro che la ottengono ed ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni, ed il godimento delle rendite dei beni dell'assente nei limiti stabiliti in appresso.

29. Coloro che hanno ottenuta l'immissione nel possesso temporaneo, devono far procedere all'inventario dei beni mobili e alla descrizione degli immobili dell'assente.

Non potranno, senza l'autorizzazione giudiziale,

alienare nè ipotecare i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice amministrazione.

Il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne sarà impiegato il prezzo.

**30.** Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite.

**31.** Se gli immessi nel possesso siano parenti entro il sesto grado, debbono riservare il quinto delle rendite nei primi dieci anni dal giorno dell'assenza, e di seguito sino ai trent'anni il decimo.

Se siano parenti in grado più remoto od estranei, debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito sino ai trent'anni il sesto.

Trascorsi trent'anni, la totalità delle rendite apparterrà in ogni caso agli immessi nel possesso.

**32.** Se, durante il possesso temporaneo, alcuno provi di avere avuto al tempo da cui parte la presunzione di assenza, un diritto prevalente od eguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

**33.** Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o viene provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salve, ove sia d'uopo, le cautele di conservazione e di amministrazione del patrimonio stabilite dall'articolo 21.

I possessori temporanei dei beni debbono farne restituzione con le rendite a norma dell'articolo 31.

34. Qualora durante il possesso temporaneo venga a provarsi il tempo della morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che a quel tempo erano suoi eredi legittimi o testamentari, o dei loro successori; e coloro che hanno goduto i beni, sono tenuti a restituirli con le rendite a norma dell'articolo 31.

35. Dopo la immissione temporanea nel possesso dei beni, chiunque ha ragioni da far valere contro l'assente, deve proporle contro coloro che hanno ottenuta l'immissione in possesso.

## SEZIONE II.

### *Della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente.*

36. Se l'assenza fu continuata per lo spazio di trent'anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o se sono trascorsi cento anni dalla nascita dell'assente e le ultime notizie di lui risalgono almeno a tre anni addietro, il tribunale, sull'istanza delle parti interessate, pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossero state imposte.

37. Pronunziata l'immissione nel possesso definitivo, cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall'autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

38. Qualora i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione d'assenza, o dopo di essa ma prima dell'immissione nel possesso temporaneo, gli aventi diritto, premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza, possono domandare che la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente siano concessi in modo definitivo, purchè le ultime notizie dell'assente risalgano almeno a tre anni addietro.

39. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo l'assente ritorna od è provata la sua esistenza, egli recupera i beni nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito.

40. I figli e i discendenti dell'assente possono egualmente, entro i trent'anni dal giorno della immissione nel possesso definitivo, far valere i diritti che loro competono sui beni dell'assente secondo le norme stabilite nell'articolo precedente, senza essere tenuti a provarne la morte.

41. Se dopo l'immissione nel possesso definitivo viene provato il tempo della morte dell'assente, coloro che a quel tempo sarebbero stati di lui eredi o legatari, od avessero acquistato un diritto in conseguenza della morte, od i loro successori, possono proporre le azioni loro competenti, salvi ai possessori i diritti acquistati colla prescrizione e gli effetti della buona fede riguardo ai frutti percepiti.



## SEZIONE III.

*Degli effetti dell'assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente.*

42. Niuno è ammesso a reclamare un diritto in nome di persona di cui si ignori la esistenza, se non provi che essa esisteva quando quel diritto è nato.

43. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata in tutto od in parte una persona della cui esistenza non consti, la successione sarà devoluta a coloro coi quali tale persona avrebbe avuto diritto di concorrere, od a quelli a cui spetterebbe in sua mancanza, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali in sua mancanza è devoluta la successione, devono far procedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione degli immobili.

44. Le disposizioni dei due precedenti articoli non pregiudicano la petizione di eredità, nè gli altri diritti che spettassero all'assente od ai suoi rappresentanti od aventi causa; questi diritti non si estinguono se non dopo decorso il tempo stabilito per la prescrizione.

45. Finchè l'assente non si presenta, o le azioni a lui competenti non sono promosse in suo nome, quelli che hanno raccolta la successione, non sono obbligati a restituire i frutti da essi percepiti in buona fede.

## CAPO IV.

### DELLA CURA E TUTELA DEI FIGLI MINORI DELL'ASSENTE.

46. Se il presunto assente lascia figli in età minore, la loro madre assumerà l'esercizio della patria podestà a norma dell'articolo 220.

47. Se la madre non è vivente allorchè si verifica la presunzione di assenza del padre, o muore prima che l'assenza sia dichiarata, o è nell'impossibilità di esercitare la patria podestà, la cura dei figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti prossimi nell'ordine stabilito dall'articolo 244, ed in mancanza di questi ad un tutore temporaneo.

## TITOLO IV.

### DELLA PARENTELA E DELLA AFFINITÀ.

48. La parentela è il vincolo fra le persone che discendono da uno stesso stipite.

La legge non riconosce questo vincolo oltre il decimo grado.

49. La prossimità della parentela si stabilisce secondo il numero delle generazioni.

Ciascuna generazione forma un grado.

50. La serie dei gradi forma la linea. È linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono

l'una dall'altra; è linea collaterale la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre.

La linea retta si distingue in discendente ed ascendente.

La prima lega lo stipite con quelli che ne discendono: la seconda lega una persona a coloro dai quali essa discende.

51. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, non compreso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune, e da questo discendendo all'altro parente, non compreso parimente lo stipite.

52. L'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente con un coniuge, è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge dal quale deriva, salvochè per alcuni effetti nei casi specialmente determinati dalla legge.

**TITOLO V.****DEL MATRIMONIO****CAPO I.****DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO  
E DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARLO.****SEZIONE I.***Della promessa di matrimonio.*

53. La promessa scambievole di futuro matrimonio non produce obbligazione legale di contrarlo, nè di eseguire ciò che si fosse convenuto pel caso di non adempimento della medesima.

54. Se la promessa fu fatta per atto pubblico o per iscrizione privata da chi sia maggiore d'età, o dal minore autorizzato dalle persone, il concorso delle quali è necessario per la celebrazione del matrimonio, oppure consta dalle pubblicazioni ordinate dall'ufficiale dello stato civile, il promettente che ricusi di eseguirla senza giusto motivo, è obbligato a risarcire l'altra parte delle spese fatte per causa del promesso matrimonio.

La domanda però non è più ammissibile dopo un anno dal giorno in cui la promessa doveva essere eseguita.

## SEZIONE II.

*Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio.*

55. Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni diciotto, la donna prima che abbia compiuto gli anni quindici.

56. Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un matrimonio precedente.

57. Non può contrarre nuovo matrimonio la donna, se non decorsi dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, eccettuato il caso espresso nell'articolo 107.

Cessa questo divieto dal giorno che la donna abbia partorito.

58. In linea retta il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali e gli affini della medesima linea.

59. In linea collaterale il matrimonio è vietato 1.º tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali, 2.º tra gli affini nel medesimo grado, 3.º tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

60. Il matrimonio è proibito

Tra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

Tra i figli adottivi della stessa persona;

Tra l'adottato ed i figli sopravvenuti all'adottante;

Tra l'adottato ed il coniuge dell'adottante, e tra l'adottante ed il coniuge dell'adottato.

61. Non possono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di mente.



Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, si sospenderà la celebrazione del matrimonio finchè l'autorità giudiziaria non abbia definitivamente pronunziato.

**62.** Chi fu in giudizio criminale convinto reo o complice di omicidio volontario commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei coniugi non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fu soltanto pronunziata la sentenza di accusa ovvero ordinata la cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che il giudizio sia terminato.

**63.** Il figlio che non ha compiuto gli anni venticinque, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Se i genitori sono discordi, è sufficiente il consenso del padre.

Se uno dei genitori è morto o nell'impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro.

Al matrimonio del figlio adottivo che non ha compiuto gli anni ventuno, è necessario, oltre il consenso dei genitori, il consenso dell'adottante.

**64.** Se il padre e la madre fossero morti o nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo.

Il disparere tra le due linee equivale a consenso.

65. Se non esistono genitori, nè adottante, nè avi nè avole, o se niuno di essi è nella possibilità di manifestare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

66. La disposizione dell'articolo 63 è applicabile ai figli naturali legalmente riconosciuti. In mancanza di genitori viventi e di adottante capaci di consentire, il consenso sarà dato dal consiglio di tutela.

A questo consiglio spetterà pure di dare il consenso pel matrimonio dei figli naturali non riconosciuti, in mancanza di genitori adottivi.

67. Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello.

Nell'interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero.

La causa si porta a udienza fissa, e la corte provvede, sentite le parti ed il pubblico ministero a porte chiuse.

Non è ammesso l'intervento di procuratori nè di altri difensori.

Il provvedimento della corte non conterrà motivi: si potrà solo farvi menzione del consenso che fosse dato davanti alla corte stessa.

68. Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59.

Può anche dispensare dall'impedimento di età,

ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

69. Le disposizioni dell'articolo 55, dei numeri 2.° e 3.° dell'articolo 59, e dell'articolo 67 non sono applicabili al re ed alla famiglia reale.

Per la validità dei matrimoni dei principi e delle principesse reali è richiesto l'assenso del re.

## CAPO II.

### DELLE FORMALITÀ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO.

70. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'uffiziale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

71. Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

72. Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione, e per tre giorni successivi.



73. La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

74. L'uffiziale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

75. Se l'uffiziale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascerà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

76. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dall'ultima pubblicazione.

77. Le pubblicazioni si considerano come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

78. Il re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone, ancorchè parenti degli sposi,

dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

79. Gli sposi debbono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio,

Gli estratti dei loro atti di nascita;

Gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

Gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

Il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

Tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

80. Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi

con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno o dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e de' suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

81. Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'uffiziale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

### CAPO III.

#### DELLE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO.

82. Il padre, la madre, e in mancanza d'ambidue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli e discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del

medesimo, quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuti gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

83. Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età,

1.° Per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65 ;

2.° Per l'infermità di mente di uno degli sposi.

84. Per le cause indicate nel precedente articolo potranno anche fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

85. Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

86. Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

87. Il pubblico ministero deve sempre far opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

88. Ogni atto di opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il



tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

89. L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'uffiziale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

90. L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

91. Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

92. Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al re ed alla famiglia reale.

## CAPO IV.

### DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

93. Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'uffiziale dello stato civile del comune, ove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

94. Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la

dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

95. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'uffiziale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

96. Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 93, l'uffiziale dello stato civile richiederà per iscritto l'uffiziale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'uffiziale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'uffiziale da cui venne la richiesta.

97. Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'uffiziale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94.

98. L'uffiziale dello stato civile non può rifiutare

la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne rilascerà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

99. Nei matrimoni del re e della famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del senato del regno.

Il re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

## CAPO V.

### DEL MATRIMONIO DEI CITTADINI IN PAESE ESTERO E DEGLI STRANIERI NEL REGNO.

100. Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini, o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

101. Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno

nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza, sotto pena di una multa estendibile a lire cento.

**102.** La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese, a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo I di questo titolo.

**103.** Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve presentare all'uffiziale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

## CAPO VI.

### DELLE DOMANDE PER NULLITÀ DI MATRIMONIO.

**104.** Il matrimonio contratto in contravvenzione agli articoli 55, 56, 58, 59, 60 e 62, può essere impugnato dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale.

Dalle stesse persone può essere impugnato il matrimonio celebrato dinanzi ad un ufficiale non competente dello stato civile o senza la presenza dei voluti testimoni.



Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità per incompetenza dell'uffiziale dello stato civile non è più ammessa.

**105.** Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione di nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore.

**106.** Non è più ammissibile la domanda di nullità per le cause espresse nell'articolo precedente, se vi fu coabitazione continuata per un mese dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o conosciuto l'errore.

**107.** L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

**108.** Il matrimonio contratto senza il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, può essere impugnato dalle persone delle quali era richiesto il consenso, e da quello degli sposi a cui il consenso era necessario.

Non può essere impugnato dal figlio che aveva compiuto gli anni ventuno quando lo contrasse.

**109.** L'azione di nullità nel caso dell'articolo precedente non potrà essere promossa nè dai coniugi, nè dai parenti dei quali fosse richiesto il consenso, quando il matrimonio sia stato da questi ultimi espressamente o tacitamente approvato, o quando

dalla notizia del contratto matrimonio siano trascorsi sei mesi senza loro richiamo.

Parimente l'azione non potrà essere promossa dal coniuge che, dopo raggiunta la maggior età, ha lasciato trascorrere sei mesi senza richiamo.

**110.** Il matrimonio contratto da persone delle quali anche una sola non fosse pervenuta all'età fissata, non potrà più essere impugnato: 1.° quando siano trascorsi sei mesi dopo compiuta l'età richiesta; 2.° quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta.

**111.** Il matrimonio contratto prima che gli sposi o l'uno di essi avesse l'età fissata, non può essere impugnato dagli ascendenti, nè dal consiglio di famiglia o di tutela, che vi abbiano consentito.

**112.** Il matrimonio di chi sia stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dall'interdetto medesimo, dal suo tutore, dal consiglio di famiglia e dal pubblico ministero, se, quando è seguito, eravi già la sentenza definitiva d'interdizione, o se la infermità per cui la interdizione fu poscia pronunziata, risulta esistente al tempo del matrimonio.

L'annullamento non potrà più pronunziarsi, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo rievocata l'interdizione.

**113.** Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge: se viene opposta la nullità del primo matrimonio, tale opposizione dovrà essere preventivamente giudicata.

Il matrimonio contratto dal coniuge di un assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.

**114.** L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

**115.** Quando la domanda di nullità sia proposta da uno dei coniugi, il tribunale può sull'istanza di uno di essi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambidue i coniugi od uno di essi siano minori di età.

**116.** Il matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento di esso.

Se un solo dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore di lui e dei figli.

## CAPO VII.

### DELLE PROVE DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

**117.** Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile, eccettuati i casi preveduti nell'articolo 364.

**118.** Il possesso di stato, quantunque allegato da ambidue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.

**119.** Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione del matrimonio sana ogni difetto di forma.

**120.** Non ostante la disposizione degli articoli 117 e 118, se esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non si trovi in opposizione coll'atto di nascita.

**121.** Quando vi siano indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale l'atto di matrimonio non sia stato iscritto sui registri a ciò destinati, i coniugi potranno far dichiarare l'esistenza del matrimonio, secondo le regole stabilite nei casi di mancanza degli atti dello stato civile, purchè concorrano le seguenti condizioni:

1.º Che si presenti l'estratto delle fatte pubblicazioni o il decreto di dispensa;

2.º Che vi sia prova non dubbia di un conforme possesso di stato.

**122.** Se la prova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione tutti gli effetti civili riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.



**CAPO VIII.****DISPOSIZIONI PENALI.**

**123.** Incorreranno nella multa di lire 200 estendibile a lire 1000 gli sposi e l'uffiziale dello stato civile che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni.

**124.** L'uffiziale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone alle quali osti qualche impedimento o divieto di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000.

Egli incorre nella stessa multa, quando abbia proceduto alla celebrazione del matrimonio per cui non fosse competente, o nel quale le parti abbiano voluto aggiungere un termine o qualche condizione, ovvero senza che sieno stati presentati all'ufficio dello stato civile i documenti richiesti dagli articoli 79 e 80.

**125.** Incorrerà nella multa di lire 100 estendibile a lire 500 l'uffiziale dello stato civile che abbia fatto procedere alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta o il consenso di ambidue gli sposi, od in contravvenzione all'articolo 74.

**126.** Incorrerà nella multa stabilita nell'articolo precedente l'uffiziale dello stato civile che in qualunque modo contravvenga alle disposizioni degli articoli 72, 75, 76, 93, 94, 96, 98 e 103, o commetta qualsiasi altra contravvenzione per cui non sia stabilita una pena speciale in questo capo.



**127.** Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato ignorare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire 1000 estendibile a lire 3000, ed anche, secondo le circostanze, al carcere estendibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato, ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.

**128.** La donna che contragga matrimonio contro il divieto dell'articolo 57, l'uffiziale che lo abbia celebrato e l'altro coniuge incorrono nella multa di lire 300 estendibile a lire 1000.

La donna decade da ogni donazione, lucro dotale e successione che provengano dal primo marito.

**129.** L'applicazione delle pene stabilite nei precedenti articoli è promossa dal pubblico ministero davanti il tribunale correzionale.

## CAPO IX.

### DEI DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO.

#### SEZIONE I.

##### *Dei diritti e dei doveri dei coniugi fra loro.*

**130.** Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e della assistenza.

**131.** Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza.

**132.** Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sè e somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha mezzi sufficienti.

**133.** L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi.

Può inoltre l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e della prole il sequestro temporaneo di parte delle rendite parafernali della moglie.

**134.** La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito.

Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di rivocarla.

**135.** L'autorizzazione del marito non è necessaria  
1.° Quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena;

2.° Quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito;

3.° Quando la moglie eserciti la mercatura.

**136.** Se il marito ricusi l'autorizzazione alla moglie, o se trattisi di atto nel quale siavi opposizione d'interesse, ovvero se la moglie sia legalmente separata per sua colpa, o per colpa sua e del marito, o per mutuo consenso, sarà necessaria l'autorizzazione del tribunale civile.

Il tribunale non può concedere l'autorizzazione, se prima il marito non fu sentito o citato a comparire in camera di consiglio, salvi i casi di urgenza.

**137.** La nullità derivante dal difetto di autorizzazione non può essere opposta che dal marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

## SEZIONE II.

*Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole,  
e del diritto agli alimenti fra i parenti.*

**138.** Il matrimonio impone ad ambidue i coniugi l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire la prole.

Questa obbligazione spetta al padre ed alla madre, in proporzione delle loro sostanze, computati nel contributo della madre i frutti della dote.

Quando essi non abbiano mezzi sufficienti, tale

obbligazione spetterà agli altri ascendenti in ordine di prossimità.

139. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che ne abbiano bisogno.

140. La reciproca obbligazione degli alimenti ha pure luogo tra suocero, suocera, genero e nuora.

Questa obbligazione cessa,

1.° Quando la suocera o la nuora sia passata a seconde nozze ;

2.° Quando il coniuge da cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge ed i loro discendenti siano morti.

141. Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto di corpo o di mente, o per qualsivoglia altra causa non imputabile a loro colpa, non se li possano procacciare.

142. L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora, in quinto luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle.

Fra i discendenti la gradazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

143. Gli alimenti debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli.



**144.** Se dopo l'assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzione, o l'aumento secondo le circostanze.

**145.** Chi deve somministrare gli alimenti, ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o mediante una pensione alimentare, o col ricevere e mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli alimenti.

L'autorità giudiziaria però potrà, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione degli alimenti.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può eziandio porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di un solo fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio, salvo il regresso verso gli altri.

**146.** L'obbligazione di somministrare gli alimenti cessa colla morte dell'obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in esecuzione di sentenza.

**147.** I figli non hanno azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

## CAPO X.

### DELLO SCIoglimento DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARAZIONE DEI CONIUGI.

**148.** Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale.



**149.** Il diritto di chiedere la separazione spetta ai coniugi nei soli casi determinati dalla legge.

**150.** La separazione può essere domandata per causa di adulterio o di volontario abbandono, e per causa di eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi.

Non è ammessa l'azione di separazione per l'adulterio del marito, se non quando egli mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca una ingiuria grave alla moglie.

**151.** La separazione si può eziandio domandare contro il coniuge che sia stato condannato ad una pena criminale, tranne il caso che la sentenza sia anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne fosse consapevole.

**152.** La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.

**153.** La riconciliazione estingue il diritto di chiedere la separazione; essa induce pure l'abbandono della domanda che fosse stata proposta.

**154.** Il tribunale che pronunzia la separazione, dichiarerà quale dei coniugi debba tenere presso di sè i figli e provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione ed istruzione.

Può il tribunale per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata in un istituto di educazione o presso terza persona.

**155.** Qualunque sia la persona a cui i figli saranno affidati, il padre e la madre conservano il diritto di vigilare la loro educazione.

**156.** Il coniugé, per colpa del quale fu pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri dotali, di tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi col contratto matrimoniale, ed anche dell'usufrutto legale.

L'altro coniuge conserva il diritto ai lucri e ad ogni altro utile dipendente dal contratto di matrimonio, sebbene siano stati stipulati con reciprocità.

Se la sentenza di separazione è pronunziata per colpa di ambidue i coniugi, ciascuno di essi incorre nella perdita sopra accennata, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso di bisogno.

**157.** I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, o con una espressa dichiarazione o col fatto della coabitazione, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

**158.** La separazione pel solo consenso dei coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del tribunale.

**TITOLO VI.**  
**DELLA FILIAZIONE**

---

**CAPO I.**

**DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE CONCEPITA O NATA  
DURANTE IL MATRIMONIO.**

**159.** Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

**160.** Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di cento ottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio nè dopo trecento dallo scioglimento o annullamento di esso.

**161.** Se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dopo il matrimonio, il marito e dopo la sua morte gli eredi di lui non potranno disconoscerne la paternità nei casi seguenti:

1.° Quando il marito fosse consapevole della gravidanza prima del matrimonio;

2.° Quando consti dall'atto di nascita, che il marito assistette a quell'atto o personalmente, o per mezzo di altra persona da lui specialmente autorizzata per atto autentico;

3.° Quando il parto fosse dichiarato non vitale.

**162.** Il marito può ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio col provare, che nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era

nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie per causa di allontanamento o per effetto di altro accidente.

163. Il marito può anche ricusare di riconoscere il figlio concepito durante il matrimonio, se nel tempo decorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita viveva legalmente separato dalla moglie.

Tale diritto non gli spetta, quando vi sia stata riunione anche soltanto temporanea fra i coniugi.

164. Il marito non può ricusare di riconoscere il figlio, allegando la sua impotenza, salvo che si tratti di impotenza manifesta.

165. Il marito non può neppure ricusare di riconoscere il figlio per causa di adulterio, fuorchè quando gliene sia stata celata la nascita: nel qual caso egli è ammesso a provare con ogni genere di prova, anche nel giudizio stesso in cui propone il suo richiamo, così i fatti dell'adulterio e del celamento, come tutti gli altri tendenti ad escludere la paternità.

La sola confessione della madre non basta ad escludere la paternità del marito.

166. In tutti i casi nei quali il marito è autorizzato a far richiamo, deve proporre giudizialmente la sua domanda nei seguenti termini:

Entro due mesi quando si trovi nel luogo in cui è nato il figlio;

Entro tre mesi dopo il suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio, od in cui è stabilito il domicilio coniugale, se era assente;



Entro tre mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuto celata la nascita.

167. Se il marito muore senza aver promossa l'azione ma prima che sia decorso il termine utile, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dal tempo in cui egli sarà entrato nel possesso dei beni del defunto, o dal tempo in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in tale possesso.

168. L'azione diretta ad impugnare la paternità sarà proposta contro il figlio se è maggiore d'età, e, se è minore od interdetto, in contraddittorio di un curatore deputato dal tribunale davanti al quale il giudizio è promosso.

Nel giudizio sarà pure in tutti i casi chiamata la madre.

169. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio può esser impugnata da chiunque vi abbia interesse.

## CAPO II.

### DELLE PROVE DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA.

170. La filiazione legittima si prova coll'atto di nascita iscritto sui registri dello stato civile.

171. In mancanza di questo titolo, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo.

172. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra un



individuo e la famiglia a cui egli pretende di appartenere.

I principali fra questi fatti sono:

Che l'individuo abbia sempre portato il cognome del padre che egli pretende di avere;

Che il padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione ed al collocamento di lui;

Che sia stato costantemente riconosciuto come tale nella società;

Che sia stato riconosciuto in tale qualità dalla famiglia.

**173.** Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo ed il possesso conforme al medesimo.

Parimente non si potrà muovere controversia sopra lo stato legittimo di colui, il quale ha un possesso conforme all'atto della sua nascita.

**174.** Quando mancano l'atto di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti, ovvero si tratta di supposizione o sostituzione di parto, ancorchè in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può darsi col mezzo di testimoni.

Questa prova non può essere ammessa che alloraquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

**175.** Il principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita.

**176.** La prova contraria può darsi con tutti i mezzi propri a dimostrare che il reclamante non sia figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non sia figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.

**177.** L'azione per reclamare lo stato legittimo è imprescrittibile riguardo al figlio.

**178.** La detta azione non può essere promossa dagli eredi o discendenti del figlio, il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore o nei cinque anni dopo la sua maggiore età.

Quando l'azione fu promossa dal figlio, può essere proseguita dagli eredi o discendenti, se non vi fu recesso nè perenzione d'istanza.

## CAPO III.

DELLA FILIAZIONE DELLA PROLE NATA FUORI DI MATRIMONIO  
E DELLA LEGITTIMAZIONE.

## SEZIONE I.

*Della filiazione della prole nata fuori  
di matrimonio.*

**179.** Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente, quanto separatamente.

**180.** Non possono però essere riconosciuti

1.° I figli nati da persone, di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona ;

2.° I figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela, o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

**181.** Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita.

**182.** Il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro genitore.

**183.** Il figlio naturale di uno dei coniugi, nato

prima del matrimonio e riconosciuto durante il medesimo, non può essere introdotto nella casa coniugale, se non col consenso dell'altro coniuge, salvochè questi avesse già prestato il suo consenso al riconoscimento.

184. Il genitore che riconobbe il figlio naturale, ne ha la tutela legale durante la minore età.

Se il riconoscimento fu fatto da ambedue i genitori, la tutela compete di preferenza al padre.

Sono applicabili a questa tutela le disposizioni degli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 233.

185. Il figlio naturale assume il nome di famiglia del genitore che lo ha riconosciuto, o quello del padre, se è stato riconosciuto da ambedue i genitori.

186. Il genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed avviare ad una professione o ad un'arte il figlio naturale riconosciuto, ed a somministrargli anche successivamente gli alimenti in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in condizione di somministrarglieli.

Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legittimi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli ascendenti materni non siano in grado di provvedervi.

187. Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge che siano in grado di somministrarglieli.

188. Il riconoscimento può essere impugnato dal figlio e da chiunque vi abbia interesse.



**189.** Le indagini sulla paternità non sono ammesse, fuorchè nei casi di ratto o di stupro violento, quando il tempo di essi risponda a quello del concepimento.

**190.** Le indagini sulla maternità sono ammesse.

Il figlio che reclama la madre deve provare d'essere identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abbastanza gravi per determinarne l'ammissione.

**191.** La domanda per dichiarazione di paternità o di maternità può essere contraddetta da chiunque vi abbia interesse.

**192.** La sentenza che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento.

**193.** Nei casi in cui il riconoscimento è vietato, il figlio non è mai ammesso a fare indagini nè sulla paternità nè sulla maternità.

Tuttavia il figlio naturale avrà sempre azione per ottenere gli alimenti,

1.° Se la paternità o maternità risulti indirettamente da sentenza civile o penale;

2.° Se la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo;

3.° Se la paternità o maternità risulti da esplicita dichiarazione per iscritto dei genitori.



## SEZIONE II.

*Della legittimazione dei figli naturali.*

**194.** La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio, la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

**195.** Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti.

**196.** Può anche aver luogo la legittimazione dei figli premorti in favore dei loro discendenti.

**197.** I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da ambedue i genitori nell'atto del matrimonio od anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo fu posteriore al matrimonio.

**198.** La legittimazione può essere accordata con decreto reale, quando concorrano le seguenti condizioni:

1.° Che sia domandata dai genitori stessi, o da uno di essi;

2.° Che il genitore il quale la domanda, non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio, nè discendenti da essi;

3.° Che il medesimo genitore si trovi nella

impossibilità di legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

4.° Che, ove il richiedente sia vincolato a matrimonio, consti del consenso dell'altro coniuge.

199. Qualora uno dei genitori abbia espressa in un testamento od in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi potranno dopo la morte di lui domandare la legittimazione, semprechè al tempo della morte concorressero le condizioni stabilite dai numeri 2.° e 3.° dell'articolo precedente.

In questo caso la domanda sarà comunicata a due fra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado.

200. La domanda di legittimazione, accompagnata dai documenti giustificativi, sarà presentata alla corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la sua residenza.

La corte, sentito il pubblico ministero, dichiarerà in camera di consiglio se concorrono le condizioni stabilite dai due precedenti articoli, e conseguentemente *potersi, o non potersi fare luogo alla domandata legittimazione.*

Se la deliberazione della corte di appello è affermativa, il pubblico ministero la trasmetterà coi relativi documenti, e colle informazioni assunte di ufficio al ministro di grazia e giustizia il quale, sentito il parere del consiglio di stato sulla convenienza della legittimazione, ne farà relazione al re.

Se il re accorda la legittimazione, il decreto

reale sarà indirizzato alla corte che avrà dato il parere, sarà trascritto in apposito registro, e sarà per cura delle parti interessate annotato in margine all'atto di nascita del figlio.

201. La legittimazione per decreto reale produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dal giorno dell'ottenuto decreto e riguardo al genitore che l'ha domandata.

## TITOLO VII.

### DELL' ADOZIONE

---

#### CAPO I.

##### DELL'ADOZIONE E DEI SUOI EFFETTI.

202. L'adozione è permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni e superino almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono di adottare.

203. Niuno può avere più figli adottivi, se non siano adottati col medesimo atto.

204. Nessuno può essere adottato da più persone, se non da due coniugi.

205. I figli nati fuori di matrimonio non possono essere adottati dai lor o genitori.

206. Il minore non può essere adottato, se non ha compiuta l'età di anni diciotto.

207. Il tutore non può adottare la persona di cui ebbe la tutela, se non dopo aver reso il conto della sua amministrazione.

208. L'adozione si fa col consenso dell'adottante e dell'adottato.

Se l'adottato o l'adottante hanno padre, madre, o coniuge vivente, sarà pure necessario il loro consenso.

209. Se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di tutela.

210. L'adottato assume il cognome dell'adottante e l'aggiunge al proprio. I diritti dell'adottato sulla eredità dell'adottante sono determinati nel titolo *Delle successioni*.

211. Il padre e la madre adottivi hanno debito di continuare, occorrendo, l'educazione dell'adottato, e di fornirgli i sussidi e gli alimenti di cui avesse bisogno.

L'obbligazione degli alimenti, in caso di bisogno, è reiproca tra l'adottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella dei figli legittimi o naturali dell'adottante.

212. L'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia naturale.

L'adozione non induce alcun rapporto civile fra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè fra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo ciò che è stabilito nel titolo *Del matrimonio*.



## CAPO II.

## DELLE FORME DELL'ADOZIONE.

**213.** La persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d'appello nel cui distretto ha domicilio l'adottante, per venire all'atto del loro reciproco consenso, il quale sarà ricevuto dal cancelliere della corte.

Dovranno pure intervenire in persona o per procura quelli di cui è richiesto l'assenso a norma degli articoli 208 e 209.

**214.** L'atto di adozione sarà presentato, entro i dieci giorni susseguenti, in copia autentica dalla parte più diligente alla corte per l'omologazione.

**215.** La corte, assunte le opportune informazioni, verificherà,

1.° Se tutte le condizioni della legge siano state adempite;

2.° Se colui che vuole adottare, goda buona fama;

3.° Se l'adozione convenga all'adottato.

**216.** La corte, sentito il pubblico ministero in camera di consiglio ed ommessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: *si fa luogo, o non si fa luogo all'adozione.*

**217.** L'adozione ammessa dalla corte di appello produce i suoi effetti dal giorno dell'atto di consenso; ma finchè il decreto della corte non sia

pronunziato, tanto l'adottante quanto l'adottato possono revocare il loro consenso.

Se l'adottante muore, dopo la presentazione dell'atto di consenso alla corte e prima della omologazione, sarà tuttavia continuato il procedimento, e ammessa, qualora sia il caso, l'adozione.

Gli eredi dell'adottante potranno presentare alla corte col mezzo del pubblico ministero memorie ed osservazioni per dimostrare inammissibile l'adozione.

**218.** Il decreto della corte di appello che ammette l'adozione, sarà pubblicato ed affisso in quei luoghi ed in quel numero di copie, che la corte stimerà di prescrivere, e sarà inoltre inserito nel giornale degli annunci giudiziari del distretto e nel giornale ufficiale del regno.

**219.** Nei due mesi successivi al decreto della corte l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile.

L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni.

Non venendo annotata nel suddetto termine, l'adozione non avrà effetto quanto ai terzi, se non dal giorno in cui l'annotazione sarà eseguita.

## TITOLO VIII.

## DELLA PATRIA PODESTÀ.

**220.** Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori.

Egli è soggetto alla podestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione.

Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre, e, se egli non possa esercitarla, dalla madre.

Sciolto il matrimonio, la patria podestà viene esercitata dal genitore superstite.

**221.** Il figlio non può abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli abbia destinata, senza permissione del medesimo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale civile.

Qualora giuste cause rendessero necessario l'allontanamento del figlio dalla casa paterna, il presidente, sull'istanza dei parenti od anche del pubblico ministero, prese informazioni senza formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente senza esprimere nel decreto alcun motivo.

Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferendone immediatamente al presidente, il quale conferma, revoca, o modifica il dato provvedimento.

222. Il padre che non riesca a frenare i travimenti del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari; e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa, o in quell'istituto di educazione o di correzione, che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto.

223. Nei casi indicati nei due articoli precedenti contro i decreti del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte di appello e sarà sempre sentito il pubblico ministero.

224. Il padre rappresenta i figli nati e i nati, e ne amministra i beni.

Egli però non può alienare, ipotecare, dare a pegno i beni del figlio, contrarre a nome di lui mutui od altre obbligazioni eccedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause di necessità o di utilità evidente del figlio stesso, e mediante l'autorizzazione del tribunale civile.

Nascendo conflitto d'interessi tra i figli soggetti alla stessa patria podestà o tra essi ed il padre, sarà nominato ai figli un curatore speciale.

La nomina del curatore sarà fatta dall'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale fosse vertente il giudizio, ed in ogni altro caso dal tribunale civile.



225. Per la riscossione dei capitali, o per la vendita di effetti mobili soggetti a deterioramento basterà l'autorizzazione del pretore a condizione di nuovo impiego, la cui sicurezza sia riconosciuta dal pretore stesso.

226. Le eredità devolute ai figli soggetti alla patria potestà saranno accettate dal padre col beneficio dell'inventario.

Se il padre non possa o non voglia accettarle, il tribunale, a richiesta del figlio o di alcuno dei parenti, od anche sull'istanza fatta d'ufficio dal procuratore del re, potrà autorizzarne l'accettazione, premessa la nomina di un curatore speciale e sentito il padre.

227. La nullità degli atti fatti in contravvenzione ai precedenti articoli non può essere opposta che dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od aventi causa.

228. Il padre ha l'usufrutto dei beni che provengono al figlio da successione, donazione o da qualunque altro titolo lucrativo, e lo conserva sino a che il figlio sia emancipato od abbia raggiunto l'età maggiore.

229. Non sono soggetti all'usufrutto legale

1.° I beni lasciati o donati colla condizione che il padre non ne abbia l'usufrutto, la quale condizione però sarà senza effetto riguardo ai beni riservati al figlio a titolo di legittima;

2.° I beni lasciati o donati al figlio per imprendere una carriera, un'arte o una professione;

3.° I beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione accettata nell'interesse del figlio contro il consenso del padre;

4.° I beni acquistati dal figlio in occasione o per esercizio di milizia, uffizi, impieghi, professioni ed arti, o altrimenti col proprio lavoro e colla propria industria separata.

230. Sono inerenti all'usufrutto legale i seguenti pesi:

1.° Le spese di mantenimento, educazione ed istruzione del figlio;

2.° Il pagamento delle annualità o degli interessi de' capitali che decorrono dal giorno in cui si apre l'usufrutto;

3.° Tutti gli altri obblighi ai quali sono soggetti gli usufruttuari.

231. Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili alla madre che esercita la patria podestà.

L'usufrutto legale passa alla madre anche quando la patria podestà è esercitata dal padre, ove questo ne sia escluso per cause a lui personali.

232. L'usufrutto legale cessa colla morte del figlio e col passaggio del genitore ad altre nozze.

233. Se il genitore abusa della patria podestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore

dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio.

234. Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio abitante con esso senza procura ma senza opposizione, od anche con procura ma senza condizione di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti sussistenti al tempo della domanda.

235. Il padre può per testamento o per atto autentico stabilire condizioni alla madre superstite per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni.

La madre che non voglia accettare le stabilite condizioni, può chiedere di esserne dispensata facendo convocare dal pretore un consiglio di famiglia composto a norma degli articoli 252 e 253, affinchè deliberi sulla chiesta dispensa.

La deliberazione del consiglio di famiglia sarà sottoposta all'omologazione del tribunale il quale provvederà, sentito il pubblico ministero.

236. Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, sull'istanza di persona interessata, può nominare un curatore al ventre.

237. La madre, volendo passare a nuovo matrimonio, deve prima far convocare un consiglio di famiglia a norma degli articoli 252 e 253.

Il consiglio delibererà se l'amministrazione dei beni debba essere conservata alla madre, e le potrà

stabilire condizioni riguardo alla stessa amministrazione e all'educazione dei figli.

Le deliberazioni del consiglio di famiglia saranno sottoposte al tribunale per i suoi provvedimenti a norma dell'articolo 235.

238. In mancanza della convocazione richiesta dall'articolo precedente, la madre perderà di diritto l'amministrazione, e suo marito sarà responsabile in solido di quella esercitata per lo passato ed in appresso indebitamente conservata.

Il pretore, sull'istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate negli articoli 252 e 253, od anche d'ufficio, deve convocare il consiglio di famiglia per deliberare sulle condizioni da stabilirsi per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

Il consiglio di famiglia può riammettere la madre all'amministrazione dei beni.

Alle deliberazioni del consiglio di famiglia sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 237.

239. Quando la madre è mantenuta nell'amministrazione dei beni o vi fu riammessa, suo marito s'intende sempre associato alla medesima nell'amministrazione, e ne diviene responsabile in solido.



## TITOLO IX.

### DELLA MINORE ETÀ, DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE

---

#### CAPO I.

##### DELLA MINORE ETÀ.

240. È minore la persona che non ha ancora compiuto gli anni ventuno.

#### CAPO II.

##### DELLA TUTELA.

#### SEZIONE I.

##### *Dei tutori.*

241. Se ambidue i genitori sono morti, dichiarati assenti o sono incorsi per effetto di condanna penale nella perdita della patria podestà, si apre la tutela.

242. Il diritto di nominare un tutore parente od anche estraneo, spetta a quello dei genitori che rimane superstite.

La nomina deve essere fatta per atto notarile o per testamento.

243. Non ha effetto la nomina di un tutore fatta dal genitore, che al tempo di sua morte non era nell'esercizio della patria podestà.

244. Se non vi è tutore nominato dal genitore, la tutela spetta di diritto all'avo paterno, e in mancanza di questo all'avo materno.

245. Quando un figlio minore resta senza padre e madre, senza tutore da essi nominato, senza avo paterno e materno, come pure quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse fosse escluso o legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.

246. Qualunque sia il numero dei figli non può essere loro nominato che un solo tutore.

Nascendo conflitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, si provvederà nel modo indicato nell'articolo 224.

247. Chiunque istituisce erede un minore, può nominargli un curatore speciale per la sola amministrazione delle sostanze che gli trasmette, sebbene il minore sia sotto la patria podestà.

248. Venendo a cessare, durante l'età minore dei figli, la tutela legale attribuita ai genitori naturali dall'articolo 184, o trattandosi di figli minori di genitori ignoti, non ricoverati in un ospizio, sarà provveduto alla nomina di un tutore dal consiglio di tutela.

## SEZIONE II.

### *Del consiglio di famiglia.*

249. Verificandosi l'apertura della tutela, è costituito un consiglio di famiglia permanente per tutto il tempo della medesima presso il pretore del

TITOLO IX. *Della minore età, della tutela e della emancipazione.* 63  
mandamento dove si trova la sede principale degli affari del minore.

Tuttavia, se il tutore fosse domiciliato o trasferisse il domicilio in altro mandamento, potrà per decreto del tribunale civile esservi trasferita la sede del consiglio.

250. L'uffiziale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età, o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Il tutore nominato dal genitore, il tutore legittimo e quei parenti che per legge sono membri del consiglio di famiglia debbono, sotto pena dei danni in solido, denunziare al pretore il fatto che dà luogo alla tutela.

Il pretore, assunte all'uopo le opportune informazioni, convocherà nel più breve termine il consiglio di famiglia per dare i provvedimenti che occorrono nell'interesse dei minori.

251. Il consiglio di famiglia si compone del pretore, il quale lo convoca e lo presiede, e di quattro consulenti.

Faranno altresì parte del consiglio di famiglia il tutore, il protutore e pel minore emancipato il curatore.

Il minore, dopo compiuti i sedici anni, avrà diritto di assistere, ma senza voto deliberativo, al consiglio di famiglia, di cui gli sarà perciò notificata la riunione.

**252.** Sono consulenti di diritto nell'ordine seguente, quando non fanno parte del consiglio di famiglia in altra qualità: 1.° gli ascendenti maschi del minore; 2.° i fratelli germani; 3.° gli zii.

In ciascun ordine saranno preferiti i prossimi, ed in parità di grado i più anziani.

**253.** Non vi essendo i consulenti indicati nell'articolo precedente o non essendo in numero sufficiente, il pretore deve nominare allo stesso ufficio altre persone, scegliendole, per quanto sia possibile e conveniente, tra i prossimi parenti od affini del minore.

In mancanza di parenti e di affini, il pretore provvederà a norma dell'articolo 261.

**254.** Il pretore per ragione delle distanze o per altri gravi motivi avrà facoltà di dispensare dall'ufficio di consulente le persone che ne facciano domanda, surrogandone altre secondo le norme stabilite nei due articoli precedenti.

Il pretore surrognerà pure colle stesse norme quei consulenti che nel corso della tutela cessino dall'ufficio.

**255.** Le persone chiamate nei consigli di famiglia sono tenute a intervenire personalmente. L'assenza non giustificata è punita con ammenda estendibile a lire cinquanta.

Verificandosi il caso che un membro del consiglio si renda abitualmente assente, il pretore deve surrogarvi un'altra persona, ed ove non sia provata una giusta e permanente causa di assenza,



ne riferirà al procuratore del re, il quale promuoverà contro di esso in giudizio civile l'applicazione di una multa estendibile a lire cinquecento.

256. Nel processo verbale della prima adunanza del consiglio di famiglia si enuncieranno i fatti da cui ciascuno dei suoi membri ripete la propria qualità, e si dichiarerà se sia regolarmente costituito.

Trascorsi sei mesi dal giorno della prima convocazione, gli atti del consiglio di famiglia non si potranno più impugnare per ragione d'incompetenza o d'irregolare sua costituzione. Anche durante i sei mesi non si potranno tali atti annullare a pregiudizio dei terzi che siano in buona fede.

257. Nel corso della tutela il pretore deve convocare il consiglio di famiglia quando gliene facciano istanza il tutore, o il protutore, o il curatore, o due consulenti, o gli aventi un interesse legittimo.

Può eziandio convocarlo d'ufficio.

La convocazione potrà anche essere ordinata dal procuratore del re.

258. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di famiglia si richiede la convocazione di tutti i membri di esso e la presenza almeno di tre oltre il pretore. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti quello del pretore avrà la preponderanza.

259. I membri del consiglio debbono astenersi dal prender parte alle deliberazioni nelle quali hanno un interesse personale.

Il tutore non ha voto, quando si tratta della nomina, dispensa o rimozione del protutore, e il protutore non ha voto, quando si tratta della dispensa o rimozione del tutore, o della nomina di un nuovo tutore.

260. Quando la deliberazione non è presa all'unanimità, si farà menzione nel processo verbale dell'opinione di ciascun membro del consiglio di famiglia.

Il tutore, il protutore, il curatore ed anche i membri intervenuti all'adunanza potranno impugnare tale deliberazione dinanzi al tribunale in contraddittorio dei membri che furono d'avviso conforme alla medesima.

261. Nell'interesse delle persone nate fuori di matrimonio si costituisce un consiglio di tutela, eccettuato il caso di tutela legale esercitata dal genitore a norma dell'articolo 184.

Se la filiazione è legalmente riconosciuta o dichiarata, il consiglio si compone del pretore e di quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore. In caso diverso il consiglio di tutela si compone del pretore, di due consiglieri comunali o di due altre persone scelte dal pretore stesso.

Sono nel resto comuni al consiglio di tutela, in quanto siano applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli di famiglia.

262. I fanciulli ammessi negli ospizi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia denominazione, che non

TITOLO IX. *Della minore età, della tutela e della emancipazione.* 67

abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore, sono confidati all'amministrazione dell'ospizio in cui si trovano, la quale forma per essi il consiglio di tutela senza intervento di pretore, e può, ove le circostanze lo esigano, eleggere uno degli amministratori per esercitare le funzioni di tutore.

263. Nei consigli di famiglia o di tutela, il ministero del pretore e di qualunque altro ufficiale è gratuito come quello dei membri che li compongono.

### SEZIONE III.

#### *Del protutore.*

264. Chi ha diritto di nominare il tutore può nella medesima forma nominare il protutore: in mancanza la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia.

Nei casi in cui il consiglio di famiglia è chiamato ad eleggere il tutore ed il protutore, l'elezione del tutore dovrà precedere quella del protutore, la quale si farà immediatamente dopo nella stessa adunanza.

265. Il tutore non può assumere l'esercizio della tutela se non vi è protutore, e non essendovi, egli deve promuoverne la nomina senza ritardo.

Se il tutore contravviene a questa disposizione, potrà essere rimosso e sarà sempre tenuto al risarcimento d'ogni danno.

266. Il protutore agisce pel minore e lo rappresenta nei casi in cui l'interesse di questo sia in opposizione con quello del tutore.

È pur tenuto di promuovere la nomina di un nuovo tutore in caso di tutela vacante od abbandonata, e frattanto egli rappresenta il minore, e può fare tutti gli atti conservativi ed anche gli amministrativi che non ammettono dilazione.

267. Il protutore cessa con la nomina di un nuovo tutore: il consiglio di famiglia lo può rieleggere.

#### SEZIONE IV.

##### *Della incapacità e della esclusione e rimozione dagli uffizi tutelari.*

268. Non possono essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli di famiglia, e devono cessare da questi uffizi qualora gli avessero assunti

1.° Le donne, eccettuate le ascendenti e le sorelle germane non maritate;

2.° Coloro che non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio;

3.° Tutti quelli che abbiano o siano per avere, o dei quali il padre, la madre, i discendenti od il coniuge abbiano o siano per avere col minore una lite, in cui si trovi messo in pericolo lo stato del minore od una parte notevole delle sue sostanze.

269. Sono esclusi dai medesimi uffizi e debbono esserne rimossi, qualora li avessero assunti



**TITOLO IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione. 69**

1.° I condannati ad una pena criminale;

2.° I condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso o per reato contro i buoni costumi;

3.° Le persone di notoria cattiva condotta, e quelle notoriamente incapaci di amministrare, o di provata infedeltà o trascuratezza, o colpevoli di abuso di autorità nell'esercizio della tutela;

4.° I falliti non riabilitati.

270. Nel caso di condanna a pena correzionale per reato non indicato nel numero 2.° dell'articolo precedente, il condannato non può essere tutore finchè non abbia scontata la pena.

Qualora avesse già assunta la tutela e la pena fosse maggiore di un anno di carcere, la perde, nè può esservi riammesso finchè dura la pena; se questa è minore di un anno, il consiglio di famiglia lo può rimuovere.

271. Le domande cui possono dar luogo le disposizioni dei due precedenti articoli, saranno proposte dinanzi al consiglio di famiglia, salvo il diritto di richiamo davanti il tribunale.

Tale richiamo potrà anche farsi dal pubblico ministero.

Quando si tratti di escludere o rimuovere il tutore o protutore, il consiglio di famiglia non potrà deliberare, se non sentiti o debitamente citati i medesimi.

## SEZIONE V.

*Delle cause di dispensa dagli uffizi  
di tutore e protutore.*

**272.** Sono dispensati dagli uffizi di tutore e protutore

- 1.° I principi della famiglia reale, salvochè si tratti di tutela di altri principi della stessa famiglia;
- 2.° I presidenti delle camere legislative;
- 3.° I ministri segretari di stato;
- 4.° I presidenti del consiglio di stato, della corte dei conti, delle corti giudiziarie ed i capi del pubblico ministero presso le corti medesime;
- 5.° I segretari e direttori generali delle amministrazioni centrali del regno ed i capi delle amministrazioni provinciali.

**273.** Hanno diritto di essere dispensati dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela e dall'ufficio di protutore

- 1.° Le donne che possono essere tutrici;
- 2.° Coloro che abbiano l'età di sessantacinque anni compiuti;
- 3.° Quelli che siano affetti da grave e permanente infermità;
- 4.° Il padre di cinque figli viventi. I figli morti in attività di servizio nell'esercito nazionale di terra o di mare saranno computati per far luogo alla dispensa;
- 5.° Chi sia già incaricato di una tutela;

**TITOLO IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione. 71**

6.° I militari in attività di servizio ;

7.° Coloro che abbiano missione dal governo fuori del regno , o che per ragione di pubblico servizio risiedano fuori del territorio del tribunale in cui si è costituita la tutela.

274. Chi non sia parente od affine del minore non può essere costretto ad accettare la tutela o l'ufficio di protutore, ogni qualvolta nel territorio del tribunale in cui si costituì la tutela, od in cui sia parte notevole delle sostanze del minore, risiedano parenti od affini capaci di assumere i detti uffici e non dispensati per causa legittima.

Venendo a cessare le cause per cui il parente od affine sia stato dispensato, l'estraneo che abbia assunto l'ufficio di tutore o di protutore, potrà ottenere di esserne liberato.

275. La domanda di dispensa si propone al consiglio di famiglia.

La decisione del consiglio che rigetta la domanda, potrà essere impugnata dinanzi al tribunale dal tutore o protutore che la propose, il quale però sarà tenuto intanto a continuare l'esercizio delle sue funzioni.

In questo caso un delegato speciale del consiglio di famiglia sarà ammesso a difenderne la decisione.

276. Il consiglio di famiglia potrà in ogni tempo dispensare il tutore, il protutore ed il curatore dal loro ufficio, qualora essi consentano a rassegnarlo, e il consiglio reputi necessario un tale provvedimento nell'interesse del minore.

La deliberazione del consiglio di famiglia, ove non sia stata presa a voti unanimi, sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

## SEZIONE VI.

### *Dell'esercizio della tutela.*

277. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni.

278. Il consiglio di famiglia, qualora la tutela non sia esercitata dall'avo paterno o materno, potrà deliberare sul luogo in cui il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga dargli, sentito lo stesso minore, quando abbia compiuto l'età di anni dieci.

279. Il tutore che ha gravi motivi di doglianza per la cattiva condotta del minore, ne riferirà al consiglio di famiglia, il quale potrà autorizzarlo a provocare dal presidente il provvedimento indicato nell'articolo 222.

280. Il minore deve rispetto ed obbedienza al suo tutore.

Se il tutore abusa della sua autorità o trascura gli obblighi del suo ufficio, il minore potrà portare le sue doglianze al consiglio di famiglia.

281. Il tutore nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia avuto legalmente notizia della sua qualità, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli che fossero stati apposti, e farà immediatamente



procedere all'inventario dei beni del minore, non ostante qualunque dispensa.

Dovrà l'inventario essere terminato nello spazio di un mese, salvo al pretore di prorogare il detto termine, ove le circostanze lo richiedano.

282. L'inventario si farà coll'intervento del protutore e coll'assistenza di due testimoni da scegliersi fra i parenti o gli amici della famiglia, per mezzo del notaio nominato dal genitore o altrimenti dal consiglio di famiglia.

Il pretore o il consiglio di famiglia potrà permettere che l'inventario sia fatto senza il ministero di notaio, quando i beni non eccedono il valore di lire tremila.

L'inventario sarà depositato presso la pretura.

Nell'atto del deposito il tutore e il protutore dichiareranno con giuramento la sincerità dell'inventario.

283. Nell'inventario si indicheranno i mobili, crediti e debiti, si descriveranno le scritture, carte e note relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, e si farà pure la designazione degli immobili.

Il pretore o il consiglio di famiglia determinerà se e come si debba procedere alla stima dei mobili e alla descrizione dello stato degli immobili.

284. Se nel patrimonio del minore fossero stabilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle forme usate in commercio all'inventario dello stabilimento, coll'intervento del protutore e di quelle

altre persone che il pretore o il consiglio di famiglia credesse opportuno di delegare.

Quest'inventario sarà pure depositato presso la pretura, ed il riepilogo di esso sarà registrato nell'inventario generale.

285. Il tutore che abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, deve dichiararlo sulla interpellazione del notaio prima che incomincino le operazioni relative all'inventario.

Il notaio farà menzione nell'inventario della fatta interpellazione e della data risposta.

Nel caso d'inventario senza opera di notaio l'interpellazione al tutore sarà fatta dal pretore, che farà constare delle risposte del tutore nel processo verbale di deposito.

286. Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato, non ne avrà fatto dichiarazione, decaderà da ogni suo diritto.

Qualora sapendo di essere debitore non abbia dichiarato il suo debito, potrà essere rimosso dalla tutela.

287. I valori in numerario o in carte al portatore e gli oggetti preziosi, che si trovassero nel patrimonio del minore, saranno depositati nella cassa dei depositi giudiziari od in quella che sarà dal pretore designata, e vi rimarranno sino a che il consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato.

288. Il tutore che ommette di fare l'inventario nel termine o nel modo stabilito, non ostante qualunque dispensa, o lo fa infedele, è tenuto al risarcimento dei danni e può essere rimosso dalla tutela.

TITOLO IX. *Della minore età, della tutela e della emancipazione.* 75

289. Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

290. Nel termine di due mesi successivi alla formazione dell'inventario, il tutore farà vendere a' pubblici incanti i mobili del minore.

Il consiglio di famiglia potrà autorizzare il tutore a conservare i mobili in tutto od in parte ed anche a venderli ad offerte private.

291. Compiuto l'inventario, il consiglio di famiglia, stabilirà per approssimazione l'annua spesa per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando la somma da cui cominci l'obbligo al tutore di impiegare gli avanzi delle rendite, il modo dell'impiego e il tempo entro il quale debba essere fatto.

Il tutore che avrà ommesso di provocare le deliberazioni del consiglio di famiglia su questi oggetti, diventerà risponsabile, alla scadenza di tre mesi, degli interessi di qualunque somma eccedente le spese strettamente necessarie.

292. Il tutore, che non sia l'avo paterno o materno, è tenuto a dare cauzione se non è dispensato dal consiglio di famiglia, con deliberazione che sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

Il consiglio di famiglia determinerà la somma per la quale si dovrà dare la cauzione.

Quando il tutore non preferisca un altro modo di cauzione, il consiglio di famiglia indicherà quei beni del tutore, sui quali dovrà iscriversi l'ipoteca

legale, ed ove il tutore non possedga beni sufficienti, si procederà alla nomina di un nuovo tutore.

Il consiglio di famiglia delibererà intorno a ciò nella prima adunanza.

293. Il consiglio di famiglia potrà nel progresso della tutela richiedere dal tutore la cauzione da cui fosse stato dispensato, e potrà parimente liberarlo da quella che avesse dato.

Potrà pure estendere o restringere l'iscrizione dell'ipoteca che si fosse presa in luogo della cauzione, ed anche autorizzarne la cancellazione.

In tutti questi casi la deliberazione del consiglio deve essere sottoposta all'omologazione del tribunale.

294. Il consiglio di famiglia potrà eziandio stabilire cautele speciali per l'esazione e l'impiego di quella parte di rendita che ecceda la somma fissata a norma dell'articolo 291.

295. Il consiglio di famiglia, se circostanze particolari lo richiedano, può autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua responsabilità, da una o più persone stipendiate.

296. Il tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia non può riscuotere i capitali del minore, farne impiego, prendere danaro a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento, cedere o trasferire crediti o carte di credito, fare acquisti di beni immobili o mobili, eccettuati gli oggetti necessari all'economia domestica



TITOLO IX. *Della minore età, della tutela e della emancipazione.* 77

od all'amministrazione del patrimonio, fare locazioni eccedenti il novennio, accettare o ripudiare eredità, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o condizioni, procedere a divisioni o provarle giudizialmente.

Egli non può parimente senza la detta autorizzazione far compromessi o transazioni, promuovere azioni in giudizio, se non quando si tratta di azioni possessorie o di quistioni relative al conseguimento delle rendite, salvi i casi di urgenza.

297. L'autorizzazione del consiglio di famiglia non può essere data in genere, ma deve essere speciale per ciascun atto e contratto.

Nell'autorizzare vendite d'immobili, il consiglio determinerà, se esse debbano farsi ai pubblici incanti o per offerte private.

298. Trovandosi nel patrimonio del minore titoli al portatore, quando il consiglio di famiglia non ne abbia deliberata la conversione in altro impiego, il tutore dovrà farli inscrivere in nome del minore.

299. Gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovino nel patrimonio del minore, saranno alienati e liquidati dal tutore nei modi e colle cautele che determinerà il consiglio di famiglia.

Il consiglio di famiglia potrà permettere la continuazione dell'esercizio quando vi sia l'evidente utilità del minore: questa deliberazione sarà sottoposta all'omologazione del tribunale.

300. Il tutore e il protutore non possono comprare i beni del minore, nè accettare la cessione di alcuna ragione o credito verso il medesimo. Non

possono neppure prenderne in affitto i beni senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia.

**301.** Tutte le deliberazioni del consiglio di famiglia, per le quali siano autorizzati atti di alienazione, di pegno od ipoteca de' beni del minore, devono essere sottoposte all'omologazione del tribunale.

Saranno parimente soggette all'omologazione del tribunale le deliberazioni che autorizzano il tutore a prendere danari a prestito, e quelle relative alle transazioni, ai compromessi e alle divisioni in cui sia interessato il minore.

#### SEZIONE VII.

##### *Del rendimento dei conti della tutela.*

**302.** Ogni tutore, terminata la sua amministrazione, è tenuto a renderne il conto.

**303.** Il tutore, ad eccezione dell'avo paterno e materno, dovrà ogni anno presentare gli stati della sua amministrazione al consiglio di famiglia il quale, prima di deliberare, li farà esaminare da uno dei suoi membri.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa in carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio, e, dopo la deliberazione del consiglio di famiglia, depositati presso la pretura.

**304.** Qualunque esenzione dall'obbligo di rendere il conto definitivo o di presentare gli stati annuali è di nessuno effetto.

305. Il conto definitivo della tutela si renderà quando il minore sia giunto alla maggiore età, o quando sia emancipato.

Le spese saranno a carico del minore, e saranno intanto anticipate dal tutore.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese che saranno sufficientemente giustificate, e riconosciute utili al minore.

306. Qualora l'amministrazione del tutore cessi prima che l'amministrato sia giunto alla maggiore età o sia emancipato, il conto dell'amministrazione dovrà rendersi a colui che succede nella tutela ed in presenza del protutore: il rendimento del conto non sarà però definitivo, salvo che intervenga l'approvazione del consiglio di famiglia.

Se l'amministrato muore durante la minore età, il conto sarà reso ai suoi eredi.

307. Se la tutela cessi per la maggiore età dell'amministrato, il conto sarà reso all'amministrato medesimo; ma il tutore non sarà efficacemente liberato, se l'amministrato non sarà stato assistito nell'esame del conto dal protutore o da quell'altra persona che, in mancanza del protutore, sarà stata designata dal pretore.

Nessuna convenzione tra il tutore ed il minore fatto maggiore può aver luogo prima della definitiva approvazione del conto della tutela.

308. La somma a cui ascenderà il residuo debito del tutore, produrrà interesse dal giorno dell'ultimaazione del conto senza che occorra di farne la domanda.

Gli interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale fatta dopo l'ultimazione del conto.

**309.** Le azioni del minore contro il tutore e il protutore, e quelle del tutore verso il minore relative alla tutela si prescrivono in dieci anni computabili dal giorno della maggiore età o della morte dell'amministrato, senza pregiudizio però delle disposizioni relative all'interruzione e sospensione del corso delle prescrizioni.

La prescrizione stabilita da questo articolo non si applica all'azione pel pagamento del residuo risultante dal conto definitivo.

### CAPO III.

#### DELL'EMANCIPAZIONE.

**310.** Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

**311.** Il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, potrà essere emancipato dal genitore che eserciti la patria potestà, e in mancanza dal consiglio di famiglia.

L'emancipazione si effettuerà mediante dichiarazione fatta davanti il pretore dal genitore, o mediante deliberazione del consiglio di famiglia.

**312.** Il figlio naturale potrà essere emancipato



**TITOLO IX. Della minore età, della tutela e della emancipazione. 81**

dal genitore che ne abbia la tutela legale, e in mancanza dal consiglio di tutela, nelle forme stabilite dall'articolo precedente.

**313.** Per l'emancipazione dei minori indicati nell'articolo 262, il consiglio di tutela sarà presieduto dal pretore.

**314.** Dichiarata l'emancipazione, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore al minore emancipato.

Se però l'emancipazione è fatta dal padre o dalla madre, il minore emancipato avrà per curatore il genitore emancipante.

**315.** Il minore emancipato per effetto del matrimonio avrà per curatore il padre, e in mancanza la madre.

Mancando ambidue i genitori, il consiglio di famiglia o di tutela gli nominerà il curatore.

La donna minore maritata ha per curatore il marito, od il curatore del marito se questo sia minore od inabilitato, ed infine il tutore del marito se questo sia interdetto.

Qualora sia vedova, ovvero separata di corpo o di beni, avrà per curatore il padre o la madre, e in loro mancanza le sarà nominato un curatore dal consiglio di famiglia o di tutela.

**316.** Il conto della precedente amministrazione sarà reso al minore emancipato assistito dal suo curatore, e se questo è quel medesimo che deve rendere il conto, il consiglio di famiglia o di tutela nominerà un curatore speciale.

**317.** L'emancipazione conferisce al minore la capacità di fare da se solo tutti gli atti che non eccedano la semplice amministrazione.

**318.** Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto condizione di idoneo impiego, e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

**319.** Per tutti gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela.

Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio del minore emancipato saranno soggette all'omologazione del tribunale in tutti i casi accennati nell'articolo 301.

**320.** Nel caso in cui il curatore rifiuti di dare il suo consenso, il minore potrà far richiamo al consiglio di famiglia.

**321.** Il minore emancipato potrà essere privato del beneficio dell'emancipazione per deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela, quando i suoi atti lo dimostrino incapace di amministrare.

La deliberazione del consiglio non avrà luogo che sopra la domanda del genitore, ove egli abbia concessa la emancipazione e sia vivente.

Dal giorno della revocazione dell'emancipazione il minore rientrerà sotto la patria podestà o nello stato di tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compiuta.

**322.** Le nullità degli atti fatti in contravvenzione

**TITOLO X. Della maggiore età, della interdizione, ecc. 83**

alle disposizioni di questo titolo concernenti l'interesse del minore non possono opporsi che dal tutore, dal minore e dai suoi eredi od aventi causa.

## **TITOLO X.**

### **DELLA MAGGIORE ETÀ, DELLA INTERDIZIONE E DELLA INABILITAZIONE**

#### **CAPO I.**

##### **DELLA MAGGIORE ETÀ.**

**323.** La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Il maggiore d'età è capace di tutti gli atti della vita civile, salve le eccezioni stabilite da disposizioni speciali.

#### **CAPO II.**

##### **DELL'INTERDIZIONE.**

**324.** Il maggiore di età ed il minore emancipato, il quale si trovi in condizione di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, deve essere interdetto.

**325.** Il minore non emancipato può essere interdetto nell'ultimo anno della sua minore età.

**326.** L'interdizione può essere promossa da qualsiasi congiunto, dal coniuge e dal pubblico ministero.

**327.** L'interdizione non potrà essere pronunciata

se non avuto il parere del consiglio di famiglia o di tutela, e dopo essersi proceduto all'interrogatorio della persona contro cui si promuove.

Il coniuge e i discendenti della persona di cui si domanda l'interdizione, e i parenti che l'abbiano promossa, non possono far parte del consiglio di famiglia o di tutela, nè assistere alle sue deliberazioni, fino a che non sia pronunziata sentenza definitiva: essi però hanno diritto di essere sentiti per dare schiarimenti al consiglio.

Dopo l'interrogatorio il tribunale deputerà, se occorre, un amministratore provvisorio, affinchè prenda cura della persona di cui fu chiesta l'interdizione e dei suoi beni.

328. L'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza.

329. L'interdetto è in istato di tutela.

Le disposizioni relative alla tutela dei minori sono comuni alla tutela degli interdetti.

330. Il coniuge maggiore di età e non separato legalmente è tutore di diritto dell'altro coniuge interdetto per infermità di mente.

È parimente tutore di diritto, dopo il coniuge, il padre dell'interdetto e, in mancanza del padre, la madre.

Mancando la tutela del coniuge, del padre, e della madre, il tutore è nominato dal consiglio di famiglia o di tutela, salvochè il genitore che sopravvisse, prevedendo il caso della interdizione del figliuolo abbia designato per testamento o per atto notarile.



**331.** Quando la tutela sia esercitata dal coniuge, dal padre o dalla madre, il consiglio di famiglia o di tutela potrà dispensare il tutore dall'obbligo di presentare gli stati annuali menzionati nell'articolo 303.

**332.** Il tutore dell'interdetto non sarà tenuto a far vendere i mobili che servono all'abitazione della famiglia.

**333.** Nessuno, ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela dell'interdetto oltre dieci anni.

**334.** La dote e le altre convenzioni matrimoniali dei figli di un interdetto saranno regolate dal consiglio di famiglia o di tutela.

**335.** Gli atti fatti dall'interdetto dopo la sentenza d'interdizione, od anche dopo la nomina dell'amministratore provvisorio sono nulli di diritto.

La nullità non può essere proposta se non dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa.

**336.** Gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d'interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi, e semprechè o per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto, od altrimenti risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo.

**337.** Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per infermità di mente, se non quando o siasi promossa

l'interdizione prima della morte di esso, o la prova dell'infermità risulti dall'atto stesso che viene impugnato.

338. L'interdizione sarà rievocata ad istanza dei parenti, del coniuge o del pubblico ministero, quando venga a cessare la causa che vi abbia dato luogo.

Il consiglio di famiglia o di tutela dovrà vegliare per riconoscere, se continui la causa dell'interdizione.

### CAPO III.

#### DELL'INABILITAZIONE.

339. L'infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, e il prodigo potranno dal tribunale essere dichiarati inabili a stare in giudizio, fare transazioni, prendere a prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare od ipotecare i loro beni, nè fare altro atto che ecceda la semplice amministrazione, senza l'assistenza di un curatore da nominarsi dal consiglio di famiglia o di tutela.

L'inabilitazione può essere promossa da coloro che hanno diritto di promuovere l'interdizione.

340. Il sordo-muto ed il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie.

341. La nullità degli atti fatti dall'inabilitato senza

l'assistenza del curatore non può essere proposta che dall'inabilitato e da'suoi eredi od aventi causa.

**342.** L'inabilitazione sarà rievocata, come l'interdizione, quando sia cessata la causa per cui fu pronunziata.

## TITOLO XI.

### DEI REGISTRI DELLE TUTELE DEI MINORI O DEGLI INTERDETTI, E DELLE CURE DEGLI EMANCIPATI OD INABILITATI.

**343.** In ciascuna pretura sarà tenuto un registro delle tutele dei minori o degli interdetti, ed un altro delle cure degli emancipati od inabilitati.

**344.** Ogni tutore o curatore dovrà far iscrivere nel registro la tutela o la cura entro quindici giorni da quello in cui l'abbia assunta. Tutti i membri del consiglio di famiglia o di tutela dovranno vegliare perchè la iscrizione venga eseguita. Il pretore la potrà ordinare d'ufficio.

La tutela legale attribuita ai genitori dall'articolo 184 non è soggetta ad iscrizione.

**345.** Il registro delle tutele conterrà per ciascuna di esse un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare

Il nome e cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona soggetta alla tutela;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del tutore, del protutore e degli altri membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di tutore e di protutore, o la sentenza che pronunziò l'interdizione;

Il giorno in cui si è aperta la tutela;

La data dell'inventario;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.

346. Nel registro si terrà nota degli stati annuali dell'amministrazione del tutore e dei loro risultati.

347. Trasferendosi la sede della tutela in altra pretura, il tutore ne farà dichiarazione nel registro di quella che abbandona e ne procurerà l'iscrizione nel registro dell'altra in cui viene trasferita.

348. Il registro delle cure degli emancipati od inabilitati avrà, per ciascuna di esse, un capitolo speciale nel quale si dovrà annotare

Il nome, cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata od inabilitata;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del genitore emancipante, o dei membri del consiglio di famiglia o di tutela che deliberarono l'emancipazione;

La data dell'emancipazione o della sentenza di inabilitazione;

Il nome e cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato od inabilitato e dei membri del consiglio di famiglia o di tutela;

Il titolo che conferisce la qualità di curatore;

La data delle adunanze del consiglio, e l'oggetto delle prese deliberazioni.



**349.** Il pretore veglierà la tenuta dei registri, e alla fine d'ogni anno farà rapporto al procuratore del re circa i provvedimenti presi per ottenere l'esecuzione della legge.

I registri saranno tenuti in carta libera e le registrazioni si eseguiranno gratuitamente.

## TITOLO XII.

### DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE

#### CAPO I.

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

**350.** Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

**351.** Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

**352.** Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'uffiziale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di

dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'uffiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

**353.** Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'uffiziale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

**354.** Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

**355.** Gli uffiziali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite o permesse.

**356.** I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

**357.** I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

**358.** Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate

e firmate prima della chiusa degli atti: non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

359. Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'uffiziale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'uffiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del re, il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

360. I registri saranno chiusi dagli uffiziali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

361. Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'uffiziale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

362. I registri dello stato civile sono pubblici; gli uffiziali dello stato civile non possono recusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

**363.** Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

**364.** Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscrizioni, quanto per testimoni.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

**365.** Il procuratore del re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verifica, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verifica, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo,